REGOLAMENTO (CEE) N. 569/86 DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 1986

che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1 e l'articolo 234, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che gli articoli 81 e 249 dell'atto di adesione hanno previsto l'instaurazione di un meccanismo complementare applicabile agli scambi ; che tale meccanismo ha lo scopo di seguire l'evoluzione degli scambi e di applicare le misure previste dall'atto rese eventualmente necessarie da tale evoluzione ;

considerando che gli orientamenti complementari concordati nell'ambito della conferenza contengono indicazioni sulle modalità di funzionamento del meccanismo in questione ; che tali indicazioni prevedono il rilascio di titoli accompagnati dalla costituzione di una cauzione che garantisca l'attuazione delle operazioni per le quali i titoli sono stati richiesti ;

considerando che l'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi non deve determinare un trattamento meno favorevole dei prodotti comunitari rispetto ai prodotti dei paesi terzi ;

considerando che è necessario seguire l'evoluzione delle importazioni in provenienza dai paesi terzi allo stesso modo che l'andamento delle importazioni comunitarie ;

considerando che, qualora il deterioramento del mercato della Comunità o di una delle sue regioni sia dovuto alle importazioni in provenienza dai paesi terzi, i provvedimenti da prendere nei riguardi di tali importazioni sono adottati nell'ambito dei meccanismi già previsti dalle organizzazioni comuni dei mercati ed alle condizioni in essi stabilite ;

considerando che l'articolo 81, paragrafo 6 e l'articolo 249, paragrafo 3 dell'atto prevedono una relazione annua sul funzionamento del meccanismo nel corso dell'anno precedente ; che, in base a questa relazione, possono essere proposti adattamenti del presente regolamento ;

considerando che, per quanto riguarda gli scambi tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna, i prodotti del settore ortofrutticolo di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 3768/85 [2], conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 81 dell'atto saranno sottoposti al meccanismo solo a decorrere dal 1° gennaio 1990 ;

considerando che le disposizioni dell'articolo 286, paragrafo 2 dell'atto relative agli scambi tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e il Portogallo, saranno applicabili solo a decorrere dalla seconda tappa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Nel caso in cui i prodotti in provenienza da uno stato membro siano assoggettati al meccanismo complementare applicabile agli scambi, qui di seguito denominato MCS, l'immissione in consumo di tali prodotti nello stato membro importatore può essere effettuata soltanto dietro presentazione di un titolo MCS.

2. Il titolo MCS è rilasciato a chiunque ne faccia richiesta, indipendentemente dalla località di stabilimento nella Comunità.

3. Il rilascio del titolo MCS è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca il rispetto dell'impegno di immettere i prodotti in consumo durante il periodo di validità del titolo MCS ; la cauzione viene incamerata, totalmente o in parte, se l'operazione non è effettuata entro tale termine o è effettuata solo parzialmente.

4. Soltanto uno stato membro diverso dallo stato membro in cui il prodotto è immesso in consumo può rilasciare il titolo MCS. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, gli stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 sono considerati come un solo stato membro.

Articolo 2

1. Nel caso in cui i prodotti in provenienza da un paese terzo siano immessi in libera pratica in Spagna e se tali prodotti sono quelli previsti all'articolo 84, paragrafo 1 dell'atto di adesione, il quantitativo di prodotti che può essere immesso in libera pratica in Spagna non può superare un quantitativo equivalente a quello risultante dall'applicazione dell'articolo 84 suddetto atto.

2. I quantitativi di cui al paragrafo 1 costituiscono restrizioni quantitative ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3.

[1] GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
[2] GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

Articolo 3

1. Nel caso in cui i prodotti in provenienza dai paesi terzi siano immessi in libera pratica nello stato membro in cui si applica l'MCS, l'immissione in libera pratica può essere effettuata soltanto dietro presentazione di un titolo d'importazione MCS. Il titolo di importazione MCS è valido soltanto nello stato membro in cui si applica l'MCS.

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, gli stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 sono considerati come un solo stato membro, fatto salvo il paragrafo 3.

2. Il paragrafo 1 è applicabile soltanto ai prodotti delle voci tariffarie cui si applica l'articolo 1.

3. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti in provenienza dai paesi terzi, i quali siano soggetti a restrizioni quantitative nello stato membro in cui si applica l'MCS.

4. Il titolo d'importazione MCS è rilasciato a chiunque ne faccia richiesta, indipendentemente dalla località di stabilimento nella Comunità.

5. Il rilascio del titolo d'importazione MCS è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'osservanza dell'impegno di immettere i prodotti in libera pratica durante il periodo di validità del titolo; la cauzione viene incamerata, totalmente o in parte, se l'operazione non è effettuata entro tale termine o se è effettuata solo parzialmente.

6. Ogni stato membro può rilasciare il titolo d'importazione MCS.

7. Salvo disposizioni specifiche, il titolo d'importazione MCS sostituisce il titolo d'importazione previsto per taluni prodotti dalla regolamentazione comunitaria.

Articolo 4

1. Il rilascio dei titoli MCS e dei titoli d'importazione MCS può essere:

— limitato a taluni prodotti di un settore,

— scaglionato nel periodo di un anno.

2. Può essere fissato un termine per il rilascio dei titoli MCS e dei titoli d'importazione MCS.

Articolo 5

1. Qualora la situazione del mercato esiga la limitazione o la sospensione delle importazioni sul mercato dello stato membro in questione, il rilascio dei titoli MCS può essere limitato o sospeso.

2. In siffatto caso e qualora si tratti di un'applicazione regionale delle misure in questione, si può prevedere che i titoli rilasciati siano validi soltanto in uno stato membro diverso da quello in questione.

Articolo 6

Per valutare la situazione del mercato di uno stato membro per il quale si applica l'MCS, si tiene conto in particolare:

— dello sviluppo dei prezzi interni dello stato membro in questione,

— dell'evoluzione della domanda interna dello stato membro in questione,

— dei quantitativi di prodotti oggetto di scambi, tal quali o trasformati, tra lo stato membro in questione e gli altri stati membri e i paesi terzi.

Articolo 7

1. Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato, da ultimo, del regolamento (CEE) n. 3768/85 [2] o, secondo i casi, agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi ad un'organizzazione comune dei mercati agricoli.

2. Le modalità di applicazione relative ai prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato [3], modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2966/80 [4], e alle patate di primizia della sottovoce 07.01 A II della tariffa doganale comune sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72; il comitato di gestione istituito da questo regolamento è competente.

Articolo 8

1. Sulla base della relazione annua di cui all'articolo 81, paragrafo 6 e all'articolo 249, paragrafo 3 dell'atto di adesione e tenuto conto dell'esperienza acquisita, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare il regime previsto dal presente regolamento.

2. Ogni anno prima del 31 marzo il Consiglio adotta eventuali modifiche.

Articolo 9

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

2. Conformemente all'articolo 81, paragrafo 1 ed eventualmente all'articolo 249 dell'atto di adesione, il presente regolamento non si applica immediatamente ai prodotti del settore ortofrutticolo contemplati nel regolamento (CEE) n. 1035/72. Il presente regolamento si applica se prima della data di applicazione del meccanismo complementare agli scambi per tali prodotti il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, non adotta disposizioni particolari per detti prodotti.

---

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
[2] GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
[3] GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 16.
[4] GU n. L 307 del 18. 11. 1980, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS